

STUDIO PAPINI

ASSOCIATO

Le <i>news</i> di ottobre	pag. 2
Comunicazione beni in godimento ai soci: dall'Agenzia chiarimenti con proroga al 2 aprile 2013	pag. 5
Proroga dichiarazione Imu	pag. 7
Il concordato con continuità aziendale	pag. 8
Comunicazione dei dati dei contratti di <i>leasing</i> e noleggio prorogata alla nuova scadenza del 29 ottobre 2012	pag.10
Censimento Istat delle imprese, obbligo di invio entro il prossimo 20 dicembre 2012	pag.12
In vigore dal 12 agosto 2012 la nuova responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati	pag.13
L'Iva nelle operazioni con l'estero: i chiarimenti dell'Agenzia sul momento di effettuazione dell'operazione e le novità in tema di fatturazione	pag.15
Gestione dei costi promiscui di imprese e professionisti	pag.17
Le regole per l'effettuazione di finanziamenti da parte dei soci alle società partecipate	pag.19

ADEMPIMENTI

Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre 2012

L'Agenzia delle Entrate ha definito le possibilità di sanare l'omissione di comunicazioni che consentono la fruizione di benefici fiscali ovvero l'accesso a regimi fiscali opzionali nel caso non siano stati effettuati entro i termini previsti la preventiva comunicazione o l'adempimento richiesto. Trattasi della nuova possibilità introdotta dall'art.2, co.1 del D.L. n.16/12: qualora sussista il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento, può essere sanata la mancata effettuazione dell'adempimento formale entro i termini richiesti mediante il versamento della sanzione minima di €258 e il ravvedimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. La Circolare stabilisce l'ambito oggettivo di applicazione della remissione *in bonis* alle seguenti fattispecie:

- ➔ Omesso invio telematico da parte della società trasparente dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza fiscale;
- ➔ Omesso invio telematico dell'opzione per l'istituto del consolidato fiscale;
- ➔ Omesso invio del modello Eas per gli enti associativi;
- ➔ Omessa opzione per l'adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo;
- ➔ Omessa opzione per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria che vogliono determinare la base imponibile Irap con le regole "da bilancio";
- ➔ Omessa opzione per la cosiddetta "tonnage tax".

In sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare le omissioni individuate (compresi gli adempimenti omessi nel periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto successivamente al 2 marzo 2012) è fissato al 31 dicembre 2012. Nella Circolare Mensile n.11/12 sarà pubblicata una Informativa sul tema.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.38, 28/09/2012)

BONUS ASSUNZIONE SUD

Modalità di utilizzo del credito di imposta e istituzione del codice tributo

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto dall'art.2 del D.L. n.70/11 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud Italia. In particolare, è previsto che tale credito possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 all'Agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale. Ciascuna Regione, prima di comunicare ai beneficiari l'accoglimento delle istanze, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito con i relativi importi. La successiva Risoluzione n.88 ha istituito il codice tributo "3385" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 14/09/2012 e Risoluzione n.88 del 17/09/2012)

SANATORIA STRANIERI IRREGOLARI

Scadenza al 15 ottobre 2012 per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri

Scade il prossimo 15 ottobre 2012 il termine per regolarizzare i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno occupati irregolarmente sul territorio italiano, indipendentemente dall'attività svolta dal datore di lavoro (che può essere una persona fisica o giuridica). Il rapporto irregolare deve avere avuto inizio antecedentemente al 9 maggio 2012 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione. Il lavoratore deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011. Il datore di lavoro sarà tenuto a versare un contributo forfettario di €1.000 per ciascun lavoratore irregolare. Inoltre, è necessario il versamento delle imposte e dei contributi relativi al rapporto di lavoro sanato per almeno 6 mensilità o per un periodo più lungo se il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 85 del 31 agosto 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo forfettario di €1.000, da effettuare mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi". Prima di effettuare l'invio telematico della dichiarazione di emersione va versato il contributo forfettario. Le domande di emersione vanno spedite mediante la registrazione al sito [web www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it): devono essere presentati il modello EM-DOM (per il lavoro irregolare domestico) ovvero il modello EM-SUB (per il lavoro irregolare subordinato).

(D.Lgs. n.109 del 16 luglio 2012, G.U. n. 172 del 25/07/2012)

STUDI DI SETTORE

Chiarimenti sulla comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web 17 risposte utili a chiarire dubbi sulla compilazione degli studi di settore da allegare al modello Unico. Vengono affrontati, tra gli altri, i casi di contribuente che ha cessato l'attività, di contribuente che esercita contemporaneamente sia attività di impresa sia attività di lavoro autonomo, delle società cooperative, dell'indicazione della cause di esclusione o di disapplicazione dall'applicazione degli studi di settore.

(Agenzia delle Entrate, Faq sito web, 17/09/2012)

CONTENZIOSO

La mancata giustificazione dei movimenti bancari non prova l'evasione

La mancata giustificazione da parte del contribuente dei movimenti bancari non è sufficiente per ritenere sussistente l'evasione fiscale. Infatti, in tema di reati tributari, non può farsi ricorso alla presunzione secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda, in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti. Tuttavia, il giudice penale può utilizzare tale presunzione per il suo convincimento, a condizione che gli elementi assunti che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria siano valutati come dati processuali ai fini probatori.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.37071, 26/09/2012)

Detrazione con prova a carico del contribuente se le fatture sono inesistenti

In caso di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, al fine di detrarre l'Iva, spetta al contribuente provare la correttezza delle operazioni. La Suprema Corte ha chiarito che l'ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è diversa da quella delle *c.d. frodi carosello*. Il primo caso si realizza quando la fornitura è stata acquisita effettivamente dal contribuente, ma fornita da un soggetto diverso dal fatturante. In questo caso spetta al contribuente provare che la cessione è stata effettivamente operata dal fatturante. Al contrario, la frode carosello si realizza quando il fatturante è il fornitore effettivo, ma l'operazione rientra in un quadro fraudolento al fine di evadere le imposte. In questo caso deve essere l'Ufficio a provare la sussistenza della frode e la partecipazione del contribuente.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.15741, 19/09/2012)

Valido il preliminare anche se non contiene tutti i dati del futuro contratto

Ai fini della validità del contratto preliminare di vendita non è necessaria l'indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali dell'accordo. In particolare, nel contratto preliminare di vendita di un fabbricato o un terreno, l'indicazione del bene oggetto della futura vendita può essere anche incompleta e mancare dei riferimenti catastali o di altri elementi distintivi del bene, purché risulti in modo certo che le parti abbiano inteso riferirsi ad un oggetto determinato o determinabile.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.14524, 17/08/2012)

Oggetto: COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: DALL'AGENZIA CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013

Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attesa proroga dell'adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, consistente nella trasmissione telematica dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuate e dell'elenco dei beni concessi in godimento da parte delle imprese al titolare, ai soci o ai loro familiari.

La scadenza dell'adempimento, originariamente fissata al 31/03/12 dal punto 3.5. del Provvedimento Direttoriale del 16 novembre 2011, è stata una prima volta rinviata al 15/10/12 con Provvedimento datato 13 marzo 2012, e recentemente spostata al 31/03/13 (che scade il 2 aprile 2013, primo giorno non festivo successivo) ad opera del richiamato Provvedimento del 17 settembre 2012.

Per effetto delle continue proroghe, si osserva che la data del 2 aprile 2013 costituirà tanto la scadenza dell'adempimento relativo alle comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci (e dei finanziamenti) nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011 quanto quella relativa al periodo d'imposta successivo, e cioè del periodo d'imposta 2012.

Si ricorda, in proposito, che solo dal periodo d'imposta 2012 e quindi dal secondo adempimento entrano in vigore le disposizioni in tema di indeducibilità dei costi per le imprese concedenti e l'attribuzione di un reddito diverso in capo ai soggetti utilizzatori.

Il primo adempimento riferito al periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011, infatti, assolve alla funzione di "mera comunicazione" senza che tuttavia si producano le conseguenze reddituali poste in capo all'impresa concedente ed ai soggetti utilizzatori.

Inoltre, nei giorni immediatamente successivi al provvedimento di proroga, in data 24 settembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la C.M. n.36/E per fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già chiarito con la precedente C.M. n.24/E/12.

In sintesi i chiarimenti forniti:

- ➔ **Prova del rapporto di concessione del bene in godimento:** dopo aver precisato, con la C.M. n.24/E/12, che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbono risultare da apposita certificazione recante data certa anteriore alla data di inizio dell'utilizzazione del bene, l'Agenzia aggiunge che in assenza della predetta documentazione il contribuente può comunque diversamente (non si precisa, tuttavia, in che modo) dimostrare gli elementi essenziali dell'accordo.
- ➔ **Imprenditore individuale e società trasparenti (doppia tassazione):** l'Agenzia riconosce che nei casi di beni concessi in godimento all'imprenditore individuale così come ai soci di società di persone o di capitali trasparenti, il maggior reddito attribuito per trasparenza generato dall'ineducibilità totale o parziale (ad es. le autovetture) dei costi unitamente al reddito diverso attribuito a tali soggetti determina un fenomeno di doppia tassazione. Per evitare questo l'Agenzia chiarisce opportunamente che la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato dall'utilizzatore va diminuita dell'ammontare dei costi non ammessi in deduzione (nei casi di limitazioni alla deducibilità previste dal Tuir quali, ad esempio, quella prevista per le autovetture, per la sola quota imputabile al socio). Solo tale importo costituirà reddito diverso.

- ➔ **Valore normale del godimento di autovetture:** viene chiarito che per le autovetture aziendali il valore normale deve essere determinato ai sensi del co.4 dell'art.51 del Tuir. In pratica l'Agenzia richiama il criterio convenzionale adottato per la determinazione del *fringe benefit* assegnato al dipendente nei casi di utilizzo promiscuo di autovetture, motocicli e ciclomotori aziendali: il 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci.
- ➔ **Esclusione per i tassisti:** partendo dalla considerazione che ai tassisti è consentito dallo stesso Legislatore l'uso privatistico del mezzo impiegato per svolgere la propria attività (art.14, co.6, D.Lgs. n.422/97), l'Agenzia precisa che in relazione a tali utilizzi le disposizioni del D.L. n.138/11 non possono trovare applicazione.

Oggetto: PROROGA DICHIARAZIONE IMU

Come ampiamente preventivabile e come anticipato nella scorsa circolare informativa mensile, la scadenza di presentazione del modello Imu sarà posticipata rispetto al termine originariamente posto al 30 settembre 2012.

Entro tale data, infatti, i contribuenti avrebbero dovuto presentare la dichiarazione Imu, da indirizzare al Comune di ubicazione dell'immobile interessato dalla variazione, relativa alle situazioni per le quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Tale scadenza era posta in deroga dell'ordinario termine previsto per la presentazione della dichiarazione Imu, fissato in 90 giorni dal momento in cui si verifica il fatto richiede la presentazione della dichiarazione stessa.

Tale adempimento era necessariamente subordinato all'approvazione di uno specifico modello dichiarativo che però non è stato reso disponibile in tempo utile per rispettare la scadenza fissata.

Il comunicato stampa

Il termine del 30 settembre previsto normativamente è però spirato senza che sia stato approvato alcun provvedimento normativo che ne abbia disposto il rinvio. A puntualizzare la questione, a ridosso della scadenza è stato pubblicato un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datato 28 settembre 2012, con il quale si rende noto che a breve il Consiglio dei Ministri valuterà la proposta del MEF di proroga del termine di presentazione della dichiarazione Imu. Tale proroga dovrà di certo essere concessa visto che, come detto, entro la scadenza prevista non è stato messo a disposizione dei contribuenti il necessario modello dichiarativo.

Nel comunicato si afferma peraltro che tale atteso modello, con le relative istruzioni di compilazione, sarà approvato a breve.

Sarà cura dello Studio informare la gentile clientela della nuova scadenza. Nel frattempo si rammenta di consegnare tempestivamente la documentazione riguardante eventuali variazioni intervenute sugli immobili.

Oggetto: IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

La lettera h) dell'art.33 del D.L. n.83/12 introduce con il nuovo art.186-*bis* L.F.:

➔ **il concordato con continuità aziendale.**

Si tratta di una disposizione finalizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa attraverso la cessione o il conferimento dell'azienda in una società esistente o in una *NewCo*.

L'art.186-*bis* L.F. introduce infatti una specifica disciplina per i concordati il cui piano preveda "la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore", ovvero "la cessione dell'azienda in esercizio", ovvero "il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione".

Il Legislatore ha immaginato una fattispecie di proposta con cui i creditori sono soddisfatti non attraverso i proventi della vendita dei cespiti aziendali ma attraverso flussi monetari derivanti dalla continuazione dell'attività pur essendo ammessa la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Come intuibile è necessario redigere un piano concordatario che deve contenere:

➔ l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa,

➔ l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura.

Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che possa "garantire" che "la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori".

È prevista la possibilità per il debitore di avvalersi di una moratoria massima di un anno dall'omologazione del concordato per il pagamento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari, salvo il caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali la causa di prelazione insiste.

A differenza di altre procedure concorsuali viene meno la possibilità di risolvere i contratti in corso ed è prevista l'inefficacia di eventuali patti contrari. Si deve inoltre sottolineare che il nuovo art.186-*bis* L.F., "non impedisce la continuazione di contratti pubblici" a condizione che un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa in crisi.

Anzi ancor di più, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa possa presentare:

➔ una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

➔ ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.49 del codice dei contratti pubblici.

In ogni caso è precluso alla azienda in concordato di assumere la qualifica di impresa mandataria in caso di partecipazione alle Ati.

Va infine chiarito che in relazione alla responsabilità del professionista la lettera l) dell'art.33 del decreto che, introducendo l'art.236-*bis* L.F., prevede un apparato di sanzioni penali a carico del professionista che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti.

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO PROROGATA ALLA NUOVA SCADENZA DEL 29 OTTOBRE 2012

Con un provvedimento del 25 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di invio telematico all'Anagrafe Tributaria (per il periodo di imposta 2011) al prossimo 29 ottobre 2012 per le società di *leasing* e gli operatori che svolgono attività di locazione e/o noleggio: vanno comunicati i dati relativi ai contratti di *leasing* finanziario e/o operativo e i dati relativi ai contratti di locazione e/o noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili per gli altri operatori commerciali.

Si segnala alla Gentile clientela che essendo la proroga della scadenza originaria del 30 giugno 2012 stata ufficializzata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito *web* a soli cinque giorni dal primo termine per l'invio, sono molte le società di *leasing* e gli operatori commerciali che svolgono l'attività di locazione e/o noleggio ad avere già provveduto all'effettuazione dell'invio telematico dei dati per il periodo di imposta 2011.

A regime, per i periodi di imposta 2012 e per i successivi, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo in relazione ai contratti in vigore nell'anno precedente.

I soggetti interessati all'adempimento

I soggetti interessati all'adempimento telematico in scadenza il 29 ottobre 2012 (termine prorogato rispetto alla previsione iniziale del 30 giugno 2012) sono:

- ➔ società che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo;
- ➔ operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili.

Vanno comunicati i dati anagrafici dei propri clienti, con i quali sono stati stipulati i contratti di *leasing* per le società di *leasing* ovvero di locazione e/o noleggio per gli altri operatori commerciali, anche con riferimento al bene oggetto del contratto e ai corrispettivi percepiti. Per gli operatori esercenti attività di locazione e/o noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili l'obbligo di effettuare la comunicazione per il periodo di imposta 2011 riguarda solamente i contratti stipulati a decorrere dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2011. Per le società di *leasing*, invece, l'obbligo di effettuare la comunicazione riguarda qualsiasi tipologia di contratto in essere nel periodo di imposta 2011.

Gli incastri tra le operazioni da comunicare e lo "spesometro"

Nel caso in cui gli operatori economici che svolgono attività di locazione e/o noleggio siano obbligati all'invio anche della comunicazione telematica relativa all'elenco clienti/fornitori (*c.d.* "spesometro") prevista dall'art.21 del D.L. n.78/10 dell'Agenzia delle Entrate, per il periodo di imposta 2011 è possibile, alternativamente:

- ➔ inviare due comunicazioni separate rispettando le rispettive scadenze (30 aprile 2012 e 29 ottobre 2012);

⇒ inviare una unica comunicazione entro il 29 ottobre 2012 laddove inserire anche i dati richiesti dalla comunicazione telematica relativa all'elenco clienti/fornitori.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, una serie di chiarimenti "a regime" in merito all'invio della comunicazione obbligatoria a seguito dell'esercizio di una attività di locazione e/o noleggio di beni mobili:



i contribuenti esercenti solo marginalmente l'attività di locazione e/o noleggio (ad esempio una carrozzeria che noleggia a pagamento l'auto sostitutiva) devono comunicare i dati dei contratti di locazione e/o noleggio, mentre per le altre attività esercitate sarà necessario inviare il *c.d. spesometro* (fatta salva la volontà di inserire in una unica comunicazione tutti i dati richiesti anche dallo spesometro);



i contribuenti che adottano un regime di contabilità semplificata comunicheranno i corrispettivi relativi ai contratti fatturati, anziché i corrispettivi percepiti come previsto dal tracciato telematico, non essendo tenuti alla rilevazione contabile dei movimenti di incasso;



nella fattispecie di esercizio di attività di noleggio di altri veicoli va indicato il noleggio di beni mobili registrati, fatta eccezione per i veicoli da lavoro che sono inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima che non devono essere comunicati;



l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente non rientra nell'ambito applicativo di tale comunicazione telematica, trattandosi in sostanza di un servizio di trasporto; l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente, invece, rileva;



nei casi di contratti di locazione e/o noleggio di durata inferiore ad un mese, essendo previsto un campo del tracciato telematico con la richiesta del numero dei mesi oggetto del contratto, andrà indicato il valore zero.

Oggetto: CENSIMENTO ISTAT DELLE IMPRESE, OBBLIGO DI INVIO ENTRO IL PROSSIMO 20 DICEMBRE 2012

L'Istituto nazionale di statistica ha avviato il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni *non profit*, inviando a tutte le grandi imprese e a circa 190.000 unità produttive di piccole e medie imprese (selezionate a campione) un questionario di rilevazione delle caratteristiche quantitative delle imprese alla data di riferimento del 31 dicembre 2011. Il questionario interessa complessivamente 260.000 imprese italiane su un totale di 4.500.000 imprese. Il termine ultimo per l'effettuazione dell'invio telematico dei questionari compilati è fissato al 20 dicembre 2012.

Le modalità di compilazione e invio del questionario

I questionari inviati sono diversi a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata e diverse sono anche le modalità di consegna (o invio telematico):

- ➔ le imprese con almeno 10 addetti sono invitate a compilare il questionario via web collegandosi al sito <http://censimentoindustriaeservizi.istat.it> inserendo il proprio codice utente (disponibile sul frontespizio del questionario ricevuto);
- ➔ le imprese con meno di 10 addetti possono decidere se compilare il questionario in forma cartacea consegnandolo a un qualsiasi ufficio postale della propria provincia entro il 20 ottobre 2012 (ovvero all'Ufficio Provinciale di Censimento istituito presso la Camera di Commercio competente entro il 20 dicembre 2012) oppure se scegliere anch'esse il canale telematico collegandosi al sito <http://censimentoindustriaeservizi.istat.it>.

Anche nel caso di consegna cartacea del questionario deve essere rilasciata una ricevuta di compilazione che deve essere conservata dalle imprese come prova dell'avvenuta compilazione del questionario. In tali casi, la ricevuta deve essere rilasciata dagli uffici postali ovvero dall'Ufficio Provinciale di Censimento istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Per le imprese è sancito l'obbligo di risposta al questionario del 9° Censimento Istat. Le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione accertata dagli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale sono stabilite dal D.Lgs. n.322/89 nelle seguenti misure:

- ➔ da un minimo di €206,58 ad un massimo di €2.065,82 per le imprese individuali e i professionisti individuali;
- ➔ da un minimo di €516,46 ad un massimo di €5.164,56 per le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi di diritto privato, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi.

Oggetto: **IN VIGORE DAL 12 AGOSTO 2012 LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI**

Il panorama legislativo attinente alla responsabilità solidale negli appalti si presenta alquanto variegato e di non facile applicazione per gli operatori e ciò anche in considerazione delle modifiche che, di recente, hanno ripetutamente variato le previsioni originariamente contenute nel co.28 dell'art.35 del D.L. n.223/06, in vigore dal 4 luglio 2006.

Le ultime modifiche apportate dal D.L. 83/12

Con l'art.13-ter del D.L. n.83/12 (introdotto in sede di conversione dalla L. n.134 del 7/8/12) entrano in vigore dal 12 agosto 2012 le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti.

La nuova disposizione, che modifica nuovamente il testo del co.28 dell'art.35 del D.L. n.223/06 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n.16 del 2/3/12 (quest'ultimo in vigore dal 29 aprile 2012) e introduce due nuovi commi 28-bis e 28-ter, prevede sinteticamente quanto segue:

⇒ Responsabilità solidale dell'appaltatore

In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- ⇒ nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
- ⇒ del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- ⇒ del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può (non si tratta di un obbligo) essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98 (si tratta a titolo esemplificativo e non esaustivo dei Caf, del dottore commercialista, del consulente del lavoro).

L'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

⇒ Posizione del committente

Nella versione licenziata dal D.L. n.83/12 non si ravvisa più, contrariamente a quanto prevedeva il testo modificato dal precedente D.L. n.16/12 una responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all'Iva non versata dal subappaltatore e dall'appaltatore, ma viene assegnata al committente una funzione di "controllo" che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni.

In particolare la norma prevede che:

- ⇒ il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in

precedenza (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;

- ⇒ il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore;
- ⇒ l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

⇒ Ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni citate in precedenza si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (quindi, sia privati che pubblici) conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74 del Tuir.

Vengono, infine, espressamente escluse dall'applicazione di questa disciplina le stazioni appaltanti di cui all'art.3, co.33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006.

L'altra ipotesi di solidarietà prevista negli appalti privati

Accanto alle previsioni normative in precedenza descritte, si ritiene opportuno segnalare che, in relazione ai soli appalti privati, convive nel nostro ordinamento un'altra disposizione dettata in tema di responsabilità solidale negli appalti : l'art.29 del D.Lgs. n.276/03.

Tale previsione, recentemente modificata dalla Legge "Fornero" (art.4 co.31 della L. n.92/12) si affianca alla precedente ipotesi prevedendo la responsabilità solidale di:

- ➔ committente (imprenditore o datore di lavoro, dunque diverso dalla persona fisica privato);
- ➔ appaltatore;
- ➔ subappaltatore;

in relazioni alle retribuzioni, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovute ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità agisce nel limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto e non riguarda le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Infine, un richiamo alle recenti novità apportate dalla Legge Fornero:

- ⇒ la prima modifica prevede che la disciplina descritta trovi applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
- ⇒ la seconda previsione attenua i profili di responsabilità del committente: in caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Oggetto: L'IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE E LE NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE

Il momento impositivo nelle prestazioni di servizi UE - in vigore dal 17 marzo 2012

Con la C.M. n.35/E del 20 settembre scorso l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le risposte fornite in occasione del Modulo di aggiornamento professionale (Map) tenutosi il 31 maggio 2012. Tra queste, alcune interessano le novità che la L. n.217/11 (Comunitaria 2010) ha introdotto in tema di definizione del momento di effettuazione ai fini Iva delle operazioni consistenti in prestazioni di servizi scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.

Come già ricordato in precedente informativa la Comunitaria 2010 è intervenuta nel DPR n.633/72:

modificando l'art.6	▶	al fine di eliminare l'emissione anticipata della fattura dalle cause di effettuazione dell'operazione, cosicché ai fini della individuazione di tale momento (e quindi anche per l'esigibilità dell'imposta, a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'Iva) occorre dare rilevanza alla sola conclusione della prestazione ovvero, se anteriore ad essa, al pagamento anticipato, fino a concorrenza di tale importo;
modificando l'art.17	▶	al fine di prevedere specifiche regole nell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per dette operazioni.

Si riportano, di seguito, le indicazioni operative che l'Agenzia ha fornito in relazione ai comportamenti da tenere nei casi di applicazione delle richiamate disposizioni:

- ▶ in considerazione delle evidenti difficoltà insite nella precisa individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, l'Agenzia, richiamando motivi di certezza e di semplificazione, ritiene che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione e quindi di ricondurre al momento di ricezione della fattura l'esigibilità dell'imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento;
- ▶ con riferimento alle operazioni che si sono realizzate a cavallo del periodo di applicazione delle nuove disposizioni (17 marzo 2012) l'Agenzia precisa che la nuova regola troverà applicazione per le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e cioè per quelle la cui ultimazione, ovvero - se di carattere periodico o continuativo - la cui maturazione dei corrispettivi intervenga a partire dal 17 marzo 2012; le prestazioni effettuate anteriormente al 17 marzo 2012, invece, continueranno ad essere assoggettate alla previgente regola generale secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di emissione della fattura;
- ▶ considerato che la nuova versione dell'art.17 del decreto Iva richiama la procedura di integrazione dei documenti prevista per lo scambio intracomunitario di beni (artt.46 e 47 del D.L. n.331/93), l'Agenzia precisa che in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il

committente entro il mese seguente è tenuto ad emettere, ai sensi del co.5 del citato art.46, autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita Iva del prestatore UE ed annotandola negli appositi registri entro il mese di emissione.

Le novità in tema di fatturazione - in vigore dal 1° gennaio 2013

Si segnala alla gentile clientela che dal prossimo 1° gennaio 2013 entreranno in vigore le importanti novità contenute nella Direttiva 2010/45/UE.

Considerato che tali novità andranno ad incidere pesantemente sulle tradizionali procedure che da anni regolano i meccanismi della fatturazione delle operazioni in ambito Iva e riservandoci di ritornare sull'argomento con precisazioni più puntuali a ridosso della loro entrata in vigore, riteniamo utile segnalarvi in sintesi la portata dei principali interventi che vanno a modificare numerose previsioni sia del DPR n.633/72 che del D.L. n.331/93:

- ➔ sul versante delle operazioni attive viene ampliato l'obbligo della fatturazione, estendendolo anche alle cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti sia di soggetti passivi UE che di soggetti extraUE;
- ➔ sul versante passivo, invece, la procedura di integrazione della fattura verrà estesa a tutte le cessioni e prestazioni (anche servizi non generici dunque) diventando l'unica modalità di assolvimento dell'imposta nei rapporti con i soggetti comunitari;
- ➔ viene inoltre implementato il contenuto obbligatorio della fattura: essa dovrà sempre riportare anche l'indicazione della partita Iva dell'acquirente o committente italiano o comunitario oppure il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in qualità di privato;
- ➔ vengono modificate le tempistiche per documentare le transazioni e i termini per procedere alla regolarizzazione spontanea in caso di mancata ricezione della fattura nelle operazioni intracomunitarie;
- ➔ viene prevista l'adozione di una fattura semplificata per certificare operazioni fino a €100 (elevabili a €400 con decreto ministeriale): in pratica verrà consentita l'indicazione del solo codice fiscale o partita Iva senza la necessità di indicare altri dati identificativi del cliente;
- ➔ in tema di fatturazione elettronica si avrà la totale equiparazione del documento elettronico a quello cartaceo e verranno semplificati i requisiti per la trasmissione e la conservazione delle fatture.

Oggetto: GESTIONE DEI COSTI PROMISCUI DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

Nei diversi quesiti risolti dalla C.M. 35/E del 20 settembre 2012 l'Agenzia delle Entrate precisa quali sono le regole per il trattamento dei costi (in particolare le utenze) relativi all'immobile utilizzato dal professionista in modo promiscuo. Tale immobile consiste nell'abitazione all'interno della quale viene svolta anche l'attività (es. avvocato che destina una o più stanze della propria abitazione a ricevere i clienti, scrivere ricorsi, ecc.).

I chiarimenti offerti riguardano un quesito riguardante il lavoro autonomo, ma pare che le medesime conclusioni possano essere estese anche all'utilizzo promiscuo dell'abitazione da parte dell'imprenditore (es. elettricista che pone all'interno dell'abitazione il proprio ufficio).

I costi promiscui

Nella circolare richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tutti i **costi** riguardanti un immobile ad utilizzo promiscuo risultano deducibili al **50%** senza possibilità di individuare altra percentuale in base all'effettivo utilizzo: questo perché la norma stabilisce una forfetizzazione che ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l'insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell'attività professionale.


Tale deduzione al 50% (riguardante prima di tutto le utenze, ma anche la rendita catastale dell'immobile di proprietà del contribuente) si riferisce alle utenze pagate per la gestione dell'immobile stesso e, per quanto appena affermato, non occorre fare nessuna proporzione con l'effettiva superficie utilizzata per l'attività.

Nell'Iva, al contrario, non esiste tale forfetizzazione: l'art.19 co.4 Dpr n.633/72 prevede che:

“per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione”.

Per stabilire la detrazione dell'Iva si tratta quindi di **individuare in maniera analitica la quota di costi imputabile all'utilizzo privato** e rendere la relativa Iva indetraibile.

Nor: è fissata una specifica regola per individuare la quota di utilizzo *extra* professionale; sul punto la C.M. n.328/E/97 individuava quale presupposto la cubatura dei locali.



Quanto sino ad ora affermato per i costi degli immobili destinati ad utilizzo promiscuo vale ovviamente con riferimento ai costi che sono effettivamente suscettibili di un utilizzo in entrambi i comparti (professionale e privato), mentre se i costi sono relativi esclusivamente all'utilizzo

personale non possono in ogni caso essere dedotti, né la relativa Iva può essere detratta (es. abbonamento alla *pay tv*). Allo stesso modo i costi direttamente imputabili all'attività professionale risultano interamente deducibili.

ESEMPIO

Il geom. Mario Rossi possiede un'abitazione di 100 mq. e dedica alla propria attività una stanza di 20 mq. Sostiene una spesa per l'energia elettrica di €1.000 + IVA 21%.

Tale spesa va trattata come segue:

- ➔ indipendentemente dallo spazio effettivamente dedicato all'attività, il costo è deducibile nella misura del 50%, quindi per €500;
- ➔ con riferimento all'Iva (€210 nell'esempio) occorre invece stabilire una proporzione tra la superficie destinata all'attività (20 metri) e superficie totale dell'immobile (100 metri), e detrarre l'imposta nella medesima proporzione (un quinto), quindi €42.

Si ricorda inoltre che il professionista che possiede il proprio studio professionale nello stesso Comune in cui è ubicata la propria abitazione, non può (fiscalmente) destinare quest'ultimo ad uso promiscuo. Egli potrà quindi dedurre i costi solo dello studio, anche se nella propria abitazione riserva una stanza per ricevere i clienti.

In conclusione si segnala che evidentemente lo Studio non ha la possibilità di conoscere la superficie che ciascun cliente dedica alla propria attività, pertanto anche ai fini Iva sarà utilizzata la percentuale del 50% considerando presuntivamente che l'immobile sia destinato per la metà all'attività professionale. Qualora in realtà le proporzioni di utilizzo siano diverse, si prega di comunicare il dato corretto.

Oggetto: LE REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere la società da loro partecipata mediante prestazioni in denaro, in particolare sottoforma di finanziamenti. Ed è fondamentale impostare l'operazione in modo appropriato fin dall'inizio, per evitare fastidiose ricadute sia fiscali sia in termini di conflittualità con gli altri soci o la società.

Le linee guida che è opportuno seguire nella gestione di queste operazioni possono essere inquadrare come segue:

1. ► definire con chiarezza se si tratta di finanziamento o di apporto di capitale;
2. ► regolare il rapporto per iscritto mediante documentazione chiara e possibilmente con data certa;
3. ► in caso di finanziamento, definire con chiarezza le condizioni del prestito;
4. ► sempre in caso di finanziamento, tenere conto delle istruzioni della Banca d'Italia.

Adottando alcune accortezze nello sviluppo delle linee appena elencate, non dovrebbero sorgere problematiche nei rapporti sociali o con il Fisco, e questo è certamente possibile quando l'operazione è pianificata con un opportuno anticipo rispetto alle necessità.

La natura della prestazione del socio

Gli apporti dei soci si dividono in tre categorie:

conferimenti	►	che alimentano specificamente la posta del capitale sociale;
versamenti/apporti	►	che alimentano altre poste del netto, e sono definiti anche <i>apporti fuori capitale</i> (in conto capitale, a fondo perduto o a copertura perite);
finanziamenti	►	che sono debiti a tutti gli effetti.

Le prime due tipologie di apporto non obbligano la società alla restituzione, mentre i finanziamenti sì, essendo appunto un debito.

Molto spesso dalla documentazione sociale risulta che l'apporto è stato eseguito come *finanziamento in conto capitale*. Questa è una definizione non corretta, perché unisce le caratteristiche di due distinte tipologie di apporto, rendendo non chiare e contraddittorie le intenzioni del socio che eroga la prestazione e, conseguentemente, anche la posizione della società che la riceve.

Quindi la documentazione che viene predisposta per giustificare l'apporto deve essere estremamente precisa nell'indicare se questo è a titolo di finanziamento ovvero ad altro titolo.

La documentazione a base dell'operazione di finanziamento

Quando la prestazione del socio si inquadra nella categoria dei finanziamenti, nella prassi operativa si riscontrano comportamenti piuttosto variegati nella formazione della documentazione giustificativa. Considerando che il finanziamento è un contratto che si conclude tra il socio in quanto tale e la società per il tramite dei suoi amministratori, la stesura di un verbale assembleare è ritenuta non necessaria. Infatti il contratto stipulato tra il socio e l'organo amministrativo, pur nelle sue possibili diverse forme – atto di finanziamento vero e proprio o contratto formato mediante scambio di corrispondenza commerciale – esaurisce sostanzialmente gli obblighi documentali. Quindi un'assemblea potrebbe avere il solo significato di informare i soci nel loro complesso dell'avvenuta esecuzione del finanziamento, il che probabilmente è procedura ancora più appropriata quando la prestazione non è resa da tutti i soci.

La formalizzazione del finanziamento può avvenire mediante un contratto vero e proprio, o anche mediante lo scambio di corrispondenza commerciale. In questo secondo caso la conclusione del contratto si ha quando, a fronte di una proposta di finanziamento, interviene l'accettazione da parte del soggetto cui la proposta è stata inviata. Di seguito è reso disponibile il *fac simile* di lettere che possono essere utilizzate per la definizione di un finanziamento mediante scambio di corrispondenza commerciale. La data certa può essere attribuita con varie modalità: l'invio della documentazione in plico raccomandato senza busta, ovvero l'apposizione della data certa in auto prestazione, servizio erogato da un qualsiasi ufficio postale (si appone un bollo sul cartaceo e successivamente si esegue l'annullo).

La scelta dell'una o dell'altra forma di contrattualizzazione ha rilevanti conseguenze in termini di imposizione indiretta. Infatti, limitando l'indagine al caso in cui il finanziatore è una persona fisica che esegue il finanziamento non come imprenditore:

- ➔ se il finanziamento è formalizzato in un contratto, è dovuta l'imposta di registro in termine fisso e nella misura del 3% sull'importo finanziato;
- ➔ se il finanziamento è formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale, l'imposta di registro è dovuta solo quando si realizza il cosiddetto *caso d'uso*.

Le condizioni del prestito

Soprattutto per evitare accertamenti di natura fiscale, è necessario che dalla documentazione posta a base della erogazione del finanziamento risulti con chiarezza:

- ➔ se il finanziamento è eseguito a titolo oneroso o gratuito;
- ➔ se il finanziamento è a titolo oneroso, si dovrà indicare con chiarezza il tasso di interesse applicato e le scadenze di pagamento degli interessi;
- ➔ si dovrà inoltre indicare la data entro cui la società dovrà restituire il prestito.

Relativamente al terzo punto è sconsigliabile utilizzare formule simili a questa:

“il finanziamento sarà restituito quando la società avrà la disponibilità finanziaria all'uopo necessaria”.

Questa formula potrebbe significare che la società si trova in difficoltà, e quindi potrebbe essere un elemento ulteriore per assegnare al finanziamento la postergazione legale prevista dalla legge, in particolare per le Srl, il che significa che i soci potranno vedersi restituito il finanziamento solo dopo che sono stati pagati tutti gli altri creditori.

Le regole di Bankitalia per l'erogazione dei finanziamenti

La delibera del Cidr del 19 luglio 2005 pone tre condizioni per rendere regolare il finanziamento da parte dei soci alla società, cioè per non incorrere nel reato di raccolta abusiva di risparmio:

- ➔ i soci devono essere iscritti a libro soci – oggi Registro delle imprese - da almeno tre mesi;

- ⇒ i soci devono possedere non meno del 2% del Capitale sociale, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- ⇒ la possibilità di ricevere il finanziamento deve trovare idonea previsione nello statuto.

Queste condizioni valgono solo per le società di capitali diverse dalle cooperative.

Per le società neo costituite, situazioni nelle quali è impossibile rispettare la condizione dell'iscrizione dei soci nell'apposito libro – oggi Registro delle imprese - da almeno tre mesi, si può procedere alle cosiddette trattative personalizzate, il che significa la predisposizione di specifici contratti dai quali risulti precisamente la natura di finanziamento e le condizioni in base alle quali questo viene erogato.